

COMUNE DI S. MARIA HOE'

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23889

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30.03.2007 ,

INDICE

- Art. 1 - Immobili dello Stato e degli Enti Pubblici**
(Comma 1 - lettera b) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 2 - Immobili degli Enti non commerciali**
(Comma 1 - lettera c) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 3 - Terreni considerati non edificabili**
(Comma 1 - lettera b) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 4 - Aree di pertinenza delle civili abitazioni**
(Comma 1 - lettera a) - art. 2 – D. Lgs. 504/92)
- Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili**
(Comma 1 - lettera g) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 6 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito**
(Comma 1 - lettera e) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 7 - Estensione delle agevolazioni per abitazione principale**
- Art. 8 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**
(Comma 1 - lettera d) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 9 - Riduzione di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili**
(Comma 1 - lettera h) - art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 10 - Obbligo di presentazione della dichiarazione**
(Comma 37 – art. 56 – D.L. 223/2006)
- Art. 11 - Attività di accertamento**
(Comma 1 - lettera l) – art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 12 - Versamenti**
(Comma 1 - lettera n) – art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 13 - Versamenti dei contitolari**
(Comma 1 - lettera i) – art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 14 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**
(Comma 1 - lettera o) – art. 59 – D. Lgs. 446/97)
- Art. 15 - Riscossione coattiva**
- Art. 16 - Rimborsi**
- Art. 17 - Sanzioni ed interessi**
- Art. 18 - Attribuzione o modificazione delle rendite catastali**

Art. 19 -Contenzioso

Art. 20 - Indennità di espropriazione

Art. 21 - Compenso incentivante al personale addetto
(Comma 1 lettera p) – art. 59 – D. Lgs. 446/97)

Art. 22 - Tutela dei dati personali

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - Efficacia ed effetti del presente Regolamento

Art. 1

Immobili dello Stato e degli Enti Pubblici

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dal Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente al compiti istituzionali, purché non siano oggetto di locazione commerciale.
2. Per usufruire della esenzione suddetta, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed entro il mese di giugno del medesimo anno, a pena di decadenza, deve essere prodotto al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.
3. La documentazione di cui al comma 2 non deve essere ripresentata qualora la situazione degli immobili in elenco non sia modificata.
4. L'esenzione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate entro i termini e con le modalità indicati all'art. 10 del presente regolamento, in mancanza si applicano le sanzioni previste.

Art. 2

Immobili degli Enti non commerciali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico imposte sul redditi, approvato con il D.P.R. n. 917/86 (ora art. 73), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge n. 222/85, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Per usufruire della esenzione suddetta, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed entro il mese di giugno del medesimo anno, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune richiesta di esenzione con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili

3. La documentazione di cui al comma 2 non deve essere ripresentata qualora la situazione degli immobili non sia modificata.
4. L'esenzione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate entro i termini e con le modalità indicati all'art. 10 del presente regolamento, in mancanza si applicano le sanzioni previste.

Art. 3

Terreni considerati non edificabili

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 446/97, un terreno è considerato non edificabile ai fini I.C.I., con le agevolazioni a tal fine previste dalla normativa vigente, se vengono rispettati e comprovati da chiunque intenda beneficiare di tali agevolazioni tutti e tre i requisiti di seguito riportati:
 - a) il possessore/conducente del suddetto terreno deve risultare a tutti gli effetti un coltivatore diretto ovvero essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 e risultare soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
 - b) il soggetto di cui al punto a) deve risultare possessore (inteso come soggettività passiva ai fini I.C.I.) nella misura del 100% del predetto terreno.
 - c) il soggetto di cui al punto a) deve avere la conduzione diretta del terreno stesso.

Art. 4

Aree di pertinenza delle civili abitazioni

1. Ai sensi dell'articolo 817 del c.c. è pertinenza la cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La pertinenzialità tra i due beni – cosa principale e cosa a servizio – va verificata sia sotto il profilo oggettivo, cioè la destinazione della cosa accessoria a servizio ed ornamento in modo durevole di quella principale, sia sotto il profilo soggettivo, corrispondente alla effettiva volontà del soggetto passivo ai fini I.C.I. di creare il vincolo di strumentalità e complementarità tra i due beni.
2. Con espresso riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92 sono da considerarsi parti integranti del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. La “graffatura” indicata dal competente ufficio catastale tra il fabbricato ed il terreno di pertinenza, assume quindi solo un valore “indiziario” ai fini della determinazione della relazione della pertinenza tra i due beni, valore da confermare con la verifica della sussistenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo di cui all'art. 817 del c.c., con la precisazione che

non viene considerata pertinenza l'area edificabile separata fisicamente dal fabbricato principale da recinzione o altro manufatto (ovvero l'area edificabile individuata da identificativo catastale distinto da quello del fabbricato principale ancorché non separato fisicamente da recinzione o da altro manufatto).

Art. 5

Valore delle aree fabbricabili

1. Con riguardo all'art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/92, non sono sottoposti a rettifica i versamenti di imposta e quindi non si fa luogo ad accertamento, nel caso in cui i versamenti stessi siano effettuati assumendo come base imponibile valori delle aree fabbricabili non inferiori a quelli stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 504/92.
3. I valori di cui al comma 1 possono essere modificati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 lett. f) del TUEL del 18.08.2000 n. 267, con successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 6

Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 446/97, sono considerate abitazioni principali, al fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/92, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, purché gli stessi abbiano ivi stabilito l'abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica. Se l'abitazione risultasse posseduta solo per una percentuale, da uno o più soggetti che vi dimorano e che ne abbiano fatto la propria abitazione principale, indipendentemente dalla percentuale di proprietà degli stessi, la detrazione per l'abitazione principale verrà utilizzata, ai fini dell'abbattimento dell'imposta solo da questi ultimi, seguendo il disposto ormai consolidato secondo cui la predetta detrazione spetta a chi realmente vi risiede, indipendente dalla quota di proprietà.
2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea sia retta che collaterale entro il secondo grado.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo decorre dalla data di realizzazione delle condizioni previste, cioè dalla data di formalizzazione delle risultanze anagrafiche (data di residenza). La relativa richiesta deve essere presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di

imposta, a pena di decadenza, con la precisazione che l'agevolazione in oggetto avrà validità a fare tempo dalla predetta data di formalizzazione delle risultanze anagrafiche (data di residenza).

4. La richiesta di cui al comma 3 non deve essere ripresentata qualora la situazione risulti immutata.
5. L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate, comunicate entro i termini e con le modalità indicati all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7

Estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale

1. Le agevolazioni per "abitazione principale" intendendosi per tali sia l'eventuale aliquota che la detrazione prevista per tale tipologia di immobile, vengono estese anche a favore di anziani o disabili, proprietari o usufruttuari di un'abitazione e relative pertinenze sul territorio comunale, nelle quali gli stessi abbiano registrato la propria residenza sino al momento del ricovero permanente, presso una struttura di degenza purchè l'abitazione e le relative pertinenze non risultino essere state cedute a qualsiasi titolo a terzi (ad esempio: affitto ...).

Art. 8

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede, sia proprietario titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. L'assimilazione opera altresì qualora il nudo proprietario di abitazione principale, che vi risiede, risulti soggetto passivo d'imposta per la pertinenza dell'abitazione principale.
2. Per i fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze i box (o posti auto), le soffitte/i solai, le cantine che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale od anche quelli al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare, a condizione dell'esistenza del rapporto di pertinenza tra i fabbricati stessi.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e per le sue pertinenze; a tal fine la parte dell'importo che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 9

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Con riguardo all'art. 59, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 446/97, la riduzione del 50% dell'imposta di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 504/92, si applica per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità é accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione in autocertificazione con riguardo a quanto previsto dal periodo precedente. In tale ipotesi l'Ufficio Tributi trasmetterà la documentazione all'Ufficio Tecnico per i necessari riscontri.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla sola conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione in autocertificazione attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali é portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Vengono considerati inagibili o inabitabili anche i fabbricati già formalmente accatastati, ma non ultimati e privi di allacciamenti ai servizi pubblici e di fatto non utilizzabili, sino alla data di fine lavori o di allacciamento ai servizi pubblici se precedente.

Art. 10

Obbligo di presentazione della dichiarazione

1. Con riguardo all'art. 37, comma 53 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006, così come integrato dall'art. 1 comma 174 delle legge 296/2006 (finanziaria 2007)

a decorrere dall'anno 2007 è soppressa la possibilità di presentare la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 1 del D. Lgs. 446/97.

2. E' istituito l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le stesse modalità che risultavano previste dall'art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92, sino a quando non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D. Lgs. 463/97 concernente la disciplina del modello unico informatico.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di presentazione della dichiarazione nelle fattispecie in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui al comma 2, in particolare, tutti gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
4. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le riduzioni devono essere applicate.
5. La dichiarazione deve essere effettuata sugli appositi modelli approvati dal competente Ministero ed ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni nei dati e negli elementi dichiarati, che determinino un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme indicate al comma 1 le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione di cui al comma 2.
6. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
7. Per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2 del c.c. oggetto di proprietà comune, ai quali è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del disposto dell'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1 comma 173 lett. c) della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il curatore o commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11

Attività di accertamento

1. Al fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; disporre accertamenti presso i contribuenti da parte di personale addetto; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. L'attività di accertamento si configura mediante l'emissione di due tipi di avvisi:
 - accertamento in rettifica (in caso di dichiarazioni infedeli, incomplete o in caso di versamenti parziali o tardivi);
 - accertamento d'ufficio (in caso di omesse dichiarazioni, o di omesso versamento).
3. Con riguardo all'art. 59, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 446/97, il termine per la notifica degli avvisi di cui al comma 2, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, é fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La Giunta Comunale con specifiche deliberazioni può fornire gli indirizzi per le azioni di controllo ritenute necessarie sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa. Per gli anni pregressi rispetto alla efficacia e agli effetti del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare alle azioni di verifica e di accertamento.

Art. 12

Versamenti

1. Con riguardo all'art. 59, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 446/97, le somme spettanti al Comune devono essere corrisposte mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione oppure su apposito conto corrente postale intestato al predetto Agente.
2. La scelta circa le modalità di versamento è demandata all'Amministrazione Comunale con delibera da assumersi entro il termine annuale di deliberazione del bilancio di previsione fissato da norme statali.

3. Ai sensi dell'art. 37 comma 55 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006 è data facoltà al contribuente di versare l'imposta comunale sugli immobili con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (versamento mediante modello F24).
4. Il versamento deve essere fatto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore uguale a 49 centesimi o per eccesso se è superiore (ovvero a partire da 50 centesimi).
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulti inferiore a Euro 12,00.
6. Con riguardo all'art. 10 del D. Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 18 della Legge 388/2000 e rettificato dall'art. 37 comma 13 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006 si precisa che viene data facoltà di effettuare il versamento in acconto dell'imposta dovuta, entro la scadenza stabilita, già con l'applicazione dell'aliquota specifica per l'anno in corso, senza che l'ufficio tributi possa, in ambito alle verifiche dei versamenti stessi, applicare alcuna sanzione, sempre che il totale complessivo dell'imposta dovuta per l'intero anno venga dal contribuente assolto regolarmente entro i termini del saldo.

Art. 13

Versamenti dei contitolari

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 446/97, al fini degli obblighi di versamento previsti nel D. Lgs. n. 504/92, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri soggetti obbligati, si considerano regolarmente effettuati, purchè l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono nonché siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

Art. 14

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza entro il termine massimo di 12 mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socioeconomico certificate dal servizio sociale.

Art. 15

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n.43/88 e R.D. 639/1910, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione delle riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. Non vengono iscritti a ruolo importi inferiori a Euro 12,00.

Art. 16

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura annua stabilita dall'Amministrazione Comunale e vengono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (ovvero dalla data del versamento).
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da inviarsi entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
5. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulti superiore a Euro 12,00.

Art. 17

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni per omesso o parziale versamento, per inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento, nonché le sanzioni per omessa o infedele denuncia relativamente agli anni di obbligo della presentazione della stessa, ed in ogni altro caso non contemplato, si applicano in base alle disposizioni dei DD. Lgs 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura annua stabilita dall'Amministrazione Comunale e vengono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (ovvero dalla data del versamento).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento agli avvisi di liquidazione o di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso che sono emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente regolamento, qualunque sia l'anno di imposta interessato.

Art. 18

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali

1. In caso di attribuzione della rendita catastale dal competente ufficio (UTE), l'atto impositivo di accertamento, riferito all'eventuale maggiore imposta dovuta potrà essere emesso dall'ufficio tributi entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso non potrà essere richiesto il pagamento delle sanzioni calcolate sulla maggiore imposta, mentre si darà luogo al recupero degli interessi al tasso previsto dall'art. 17 del presente regolamento.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica agli atti impositivi riferiti a rendite proposte dai soggetti passivi dell'I.C.I. secondo la procedura stabilita dal decreto del Ministero delle Finanze n. 701/1994 (Docfa). Ciò in quanto tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente riconosciute dal dichiarante – al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'elaborazione effettuata – e non necessitano quindi di notificazione. Quindi nel caso di atto impositivo emesso con riferimento a rendita DOC-FA superiore alla presunta, l'ufficio comunale potrà legittimamente pretendere il pagamento, per i periodi successivi alla data di presentazione della scheda catastale predetta, laddove non vi sia stato da parte del contribuente l'adeguamento alla rendita proposta, oltre che della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.
3. Con riguardo alla questione dell'efficacia dell'eventuale accertamento in rettifica alla rendita DOC-FA, ad opera dell'Agenzia del Territorio competente, si determina che la predetta modifica operi “ex tunc” ovvero con effetto retroattivo e conseguentemente viene attribuita alla rendita accertata la medesima decorrenza, in termini temporali, della rendita proposta. In questo caso, in fase di accertamento dovrà essere operato oltre che il recupero

dell'imposta dovuta, anche il recupero delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

4. Con riguardo ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, si fa riferimento a quanto disposto Capo II art. 2 commi da 33 a 39 del D. L. 262/2006 convertito con L. 268/2006 (collegato alla finanziaria 2007). La rendita attribuita al fabbricato in questione dovrà divenire successivamente oggetto di calcolo dell'I.C.I..

Art. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.

Art. 20

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile ovvero di espropriazione per pubblica utilità si applica quanto disposto dal "Testo unico sulle espropriazioni" approvato con D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D. Lgs. 302/2002.

Art. 21

Compenso incentivante

1. Con riguardo all'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 446/97, una percentuale del gettito I.C.I. è destinata al compenso incentivante a favore del personale addetto, comprendendo, se del caso, anche personale di altri Uffici rispetto all'Ufficio Tributi, in corrispondenza alla realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi e/o al potenziamento degli impianti ed attrezzature degli uffici stessi, con deliberazione da assumersi da parte della Giunta Comunale secondo la seguente modalità: il compenso incentivante è finanziato nella misura massima del 10% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per I.C.I. a seguito dell'attività di effettivo recupero di imposta elusa o evasa.
2. I progetti sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale nella quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, il personale interessato, l'entità dei compensi incentivanti e la ripartizione degli stessi tra il personale.

Art. 22

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i contribuenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n.504/92, e s.m.i., ed ogni altra normativa vigente comunque applicabile. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali considerate vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la sopraordinata normativa.

Art. 24

Efficacia ed effetti del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti, ai sensi ed a termini delle norme di legge in materia, man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione, con la conseguenza che risultano superate e disapplicate, a tutti gli effetti di legge le precedenti norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, sarà portato a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

1. è stato approvato, per n.24 articoli, dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.03.2007 con deliberazione n.17;
2. è stato pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla citata deliberazione C.C. n.17 del 30.03.2007 di approvazione, per 15 giorni consecutivi dal 12.04.2007 al 26.04.2007, senza opposizioni o reclami, divenuta esecutiva il 06.05.2007.

**Il Segretario Comunale
Scalabrin dr.Oreste**